



A.B.S.E.A.
ASSOCIAZIONE BOLOGNESE
SPEDIZIONIERI E AUTOTRASPORTATORI

**Sospensione dei codici tributo relativi ai crediti d'imposta per beni strumentali nuovi –
Risoluzione Agenzia delle Entrate n.19/E del 12.4.2024.**

Come è noto, il DL n.39/2024 (cd *DL Agevolazioni fiscali*) ha introdotto l'obbligo di comunicazione preventiva per le imprese che, per fruire del relativo credito d'imposta, effettuino a decorrere dal 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del suddetto decreto) investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale 4.0 e di transizione ecologica nonché in attività di ricerca e sviluppo, tra cui rientrano anche le attività finalizzate alla realizzazione di servizi nuovi o sostanzialmente migliorati, di cui alla *Legge di Bilancio 2020 e 2021* (L.n.178/2020 e L.n.160/2019).

Le imprese interessate dovranno comunicare l'ammontare complessivo degli investimenti da effettuare nonché la presunta ripartizione negli anni del credito, la relativa fruizione e l'avvenuto completamento degli investimenti (quest'ultima comunicazione sarà obbligatoria anche per gli investimenti già effettuati dall'1 gennaio 2024 al 30 marzo 2024) utilizzando la modulistica prevista dal DM MISE 6.10.2021 che, in virtù del medesimo DL, deve essere opportunamente adeguato nel contenuto attraverso apposito decreto direttoriale del MIMIT che individuerà inoltre le modalità e la tempistica di trasmissione.

Pertanto, nelle more dell'adozione del suddetto decreto direttoriale l'Agenzia delle Entrate ha comunicato che i seguenti codici tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d'imposta *Industria 4.0* e *Transizione 4.0* relativi agli investimenti completati nel 2023 e nel 2024 sono temporaneamente sospesi:

- 6936 e 6937 denominati rispettivamente "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato A e all'allegato B, di cui alla L.n.232/2016 e all'art.1 c.1056-1058 della L.n.178/2020" (se indicati 2023 e 2024 come anni di riferimento);
- 6938, 6939 e 6940 denominati rispettivamente "Credito d'imposta investimenti in ricerca, transizione ecologica e innovazione tecnologica 4.0, per investimenti nelle regioni del Mezzogiorno e per quelli nelle regioni del sisma del centro Italia, di cui all'art.1 c.198 e seguenti della L.n.160/2019 e all'art.244 c.1 del DL n.34/2020 (se indicato 2024 come anno di riferimento).

Si auspica una pubblicazione in tempi brevi del decreto MIMIT recante i contenuti indispensabili alle comunicazioni degli investimenti già effettuati da parte delle imprese

Rif. 67 – 2024



RISOLUZIONE N. 19/E



Divisione Servizi

Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione

Roma, 12 aprile 2024

OGGETTO: Crediti d'imposta per investimenti "Transizione 4.0" - articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39

L'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, ha disposto che *“Ai fini della fruizione dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e dei crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui all'articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai commi 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies del medesimo articolo 1 della legge n. 160 del 2019, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l'ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione. La comunicazione è aggiornata al completamento degli investimenti di cui al primo periodo. La comunicazione telematica di completamento degli investimenti è effettuata anche per gli investimenti di cui al primo periodo realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le comunicazioni di cui al presente comma sono effettuate sulla base del modello adottato con decreto direttoriale 6 ottobre 2021 del Ministero dello sviluppo economico. Per le finalità di cui al presente articolo, con apposito decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy, sono apportate le necessarie*

modificazioni al decreto 6 ottobre 2021, anche per quel che concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni di cui al presente comma.”

Inoltre, il comma 3 del citato articolo 6 del decreto-legge n. 39 del 2024 ha stabilito che *“Per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativi all'anno 2023, la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata alla comunicazione effettuata secondo le modalità di cui al decreto direttoriale di cui al comma 1”*.

Per i crediti d'imposta interessati dalle disposizioni citate, con risoluzione n. 3/E del 13 gennaio 2021 e n. 13/E del 1° marzo 2021¹ sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

- “6936”, denominato “Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato ‘A’ alla legge n. 232/2016 - art. 1, commi 1056, 1057 e 1057-bis, legge n. 178/2020”;
- “6937”, denominato “Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato ‘B’ alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020”;
- “6938” denominato “Credito d'imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative - art. 1, c. 198 e ss., legge n. 160 del 2019”;
- “6939” denominato “Credito d'imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno - art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020”;
- “6940” denominato “Credito d'imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del sistema centro Italia - art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020”.

Tanto premesso, in considerazione delle disposizioni introdotte dal decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 sopra citate, nelle more dell'adozione del previsto decreto direttoriale del

¹ I codici tributo istituiti con le risoluzioni n. 3/E del 2021 e n. 13/E del 1° marzo 2021 sono stati anche richiamati nella risoluzione n. 68/E del 30 novembre 2021, relativa ai crediti d'imposta sostenuti dalla misura “Investimenti 1: Transizione 4.0” del PNRR, e nella risoluzione n. 45/E del 26 luglio 2023, con la quale è stato ridenominato il codice tributo 6936.

Ministero delle imprese e del made in Italy, per i crediti d'imposta in argomento è sospeso l'utilizzo in compensazione mediante modello F24 nei seguenti casi:

- per i codici tributo 6936 e 6937, quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come “*anno di riferimento*” 2023 o 2024;
- per i codici tributo 6938, 6939 e 6940, quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come “*anno di riferimento*” 2024.

IL DIRETTORE CENTRALE

Firmato digitalmente